

Provincia di Ascoli Piceno
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

OGGETTO: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).
GETA SRL. POLO ECOLOGICO (DISCARICA 3) in LOCALITA' ALTA VALLE DEL BRETTEA nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).
Progetto "RIPROFILATURA DISCARICA 3 RIFIUTI PERICOLOSI".
Avviso di indizione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 05/03/2024.
Contributo istruttorio.

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 3570 del 19.02.2024, acquisita al Prot. ARPAM n° 5329 di pari data, relativa all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza presentata dall'impresa GETA S.r.l. di avvio del procedimento di PAUR per il progetto "Riprofilatura VASCA 3 rifiuti pericolosi", come pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità Competente al rilascio, viste le integrazioni documentali pubblicate sullo stesso sito e riferite al prot. della Provincia di Ascoli Piceno n. 1432 del 19/01/2024, si rappresenta quanto segue.

Il Gestore è in possesso dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n.726/GEN del 03/06/2021.

L'istanza prodotta ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprende la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Dati di Progetto – SIA – Valutazione di Impatto Ambientale


- Come rappresentato nell'elaborato "VIA_REL_03 - Quadro di riferimento progettuale", l'istanza di modifica fa riferimento alla "Relazione tecnica di progetto PD_REL_01 rev03" approvata con Determina n. 726 del 03.06.2021, valida per gli aspetti costruttivi, con l'unica variazione riguardante la modifica della copertura superficiale finale (capping).
- L'elaborato VIA_REL_01-Studio di impatto ambientale - rev0-Lug_2023" fa riferimento al procedimento di VIA di cui alla Determina della Provincia n. 726 del 03.06.2021 con valutazione degli impatti riconducibili a tutto il Polo GETA, comprese le operazioni di smaltimento D15 per rifiuti Pericolosi, D15 per rifiuti Non Pericolosi e D9 per rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi come introdotte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica.
- Il gestore ha prodotto l'Elaborato "Piano di Monitoraggio Ambientale PMA rev. Gennaio 2024" come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. quale strumento di controllo della reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione dell'opera.

Dati di Progetto – Impianto di Discarica D1


- Il progetto prevede la Riprofilatura della Discarica – Vasca n. 3 – Lotti I+IIA e IV, con aumento dell'attuale volumetria di 12.000 m³, per i soli rifiuti pericolosi, tramite i seguenti interventi:
 - riprofilare il colmo rifiuti con una pendenza di 20°;
 - alzare il colmo rifiuti di 1,5 m in corrispondenza di alcuni tratti della palificata esistente, senza necessità di interventi sulla stessa.
- Sostituzione dello strato drenante di 50 cm di ghiaia nel pacchetto del capping con un geocomposito drenante di pari capacità drenante (tale intervento sarà esteso all'intero pacchetto del capping della discarica 3, senza modificare il colmo rifiuti RSU).

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

- Il progetto non contiene una fase di cantiere in quanto le opere che verranno realizzate consistono nel prolungamento della fase di coltivazione della discarica in attività e gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono esistenti ed in esercizio.
- In corrispondenza della palificata, laddove la quota di abbancamento risulterà aumentata, anche il pacchetto del capping sarà portato ad una quota maggiore, andando ad appoggiarsi al muretto esistente sulla testata della palificata stessa; dietro a quest'ultimo verrà realizzato un rilevato in terra di collegamento tra il terreno esistente ed il capping.
- Le fasi di abbancamento e di esercizio comportano il rimodellamento della superficie del corpo di discarica, con l'introduzione di nuove e maggiori pendenze e l'aumento di un volume di rifiuti pericolosi pari a 12.000 m³ rispetto all'attuale quadro autorizzatorio dell'installazione, nelle aree dedicate ai rifiuti speciali pericolosi I+IIA (volume previsto pari a 8.500 m³) e IV (volume previsto pari a 3.500 m³); La separazione tra i diversi sub-lotti avverrà attraverso la modifica dei setti di separazione esistenti.
- La quota sommitale dell'intero pacchetto di capping risulterà, alla chiusura della vasca, uniforme su tutta la parte sommitale. In corrispondenza dei sub-lotti adibiti agli RSU verrà realizzato uno strato di regolazione di maggior spessore per consentire la coerenza finale del capping come riportato nell'Elaborato PD_EG_12 agg. Luglio 2023.



- Non sono previste variazioni progettuali relativamente all'impermeabilizzazione del fondo vasca e delle pareti rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n.726/GEN del 03/06/2021 come riportato nell'Elaborato PD_EG_12 agg. Luglio 2023.



- Il copertura superficiale finale (capping) di tutte le vasche dei rifiuti speciali pericolosi (Vasca 3 sub-lotti I+II-A e IV) sarà realizzato come schematicamente riportato alla Fig. 2.2 dell'elaborato PD_REL_01_MOD (Aggiornato al mese di Luglio 2023), con l'inserimento di un geocomposito drenante in sostituzione dello strato di 50 cm di ghiaia, per il quale il Gestore allega la relazione di "Equivalenza idraulica" come da Elaborato PD_REL_09.
- Il progetto non prevede modifiche al sistema di gestione del percolato di discarica e del biogas rispetto a quanto già approvato con Determinazione Dirigenziale n.726/GEN del 03/06/2021.

Dati di progetto impianto di Deposito preliminare D15 per rifiuti Non Pericolosi - Prot. n. 1432 del 19/01/2024

- Lo stoccaggio dei rifiuti Non Pericolosi avviene su superficie pavimentata in calcestruzzo armato impermeabile; 187 m² di detta superficie sono scoperti, mentre i restanti 144 m² sono posti all'interno di un capannone. Al deposito preliminare D15 è stato associato l'elenco dei codici EER dei rifiuti in ingresso di cui al punto n. 2 dell'Elaborato "Elenco rifiuti per attività – gennaio 2024".
- La zona di deposito dei rifiuti liquidi avviene su bacini di contenimento con capacità pari a circa 1/3 del volume complessivo in deposito, pari a 20 m³; la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti liquidi non pericolosi è pari a 50 m³.
- I rifiuti solidi sono stoccati in big bags o casse metalliche, i big bags saranno depositati su singola fila, mentre le casse metalliche sono depositate su di un massimo di due file sovrapposte. La capacità complessiva di deposito all'interno del capannone è pari a 100 tonnellate. All'esterno del capannone i rifiuti sono stoccati in cassoni a tenuta, dotati di copertura; La capacità massima di deposito preliminare risulta pari a 450 tonnellate (Scheda C2 "Scheda tecnica stoccaggio D15 NP – Allegato C2" – gennaio 2024).
- Le condizioni di esercizio restano invariate rispetto a quanto autorizzato nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 2874/GEN del 25/05/2009; è prevista un'area dedicata al travaso dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Dati di progetto impianto di Deposito preliminare D15 per rifiuti Pericolosi - Prot. n. 1432 del 19/01/2024

- Lo stoccaggio avviene su una superficie di 280 m² pavimentata in calcestruzzo armato all'interno di un capannone. I rifiuti che vengono stoccati all'interno del capannone arrivano in impianto già pallettizzati (cassoni, fusti, big bags, cisternette o casse metalliche) e sono stoccati tal quali (non è prevista alcuna operazione di travaso di rifiuti). Il deposito preliminare non determina la modifica del Codice EER dei rifiuti in ingresso.
- La capacità massima di stoccaggio istantaneo complessivo è pari a 200 tonnellate, delle quali 50 tonnellate di rifiuti liquidi e 150 tonnellate di rifiuti solidi (Scheda C2 "Scheda tecnica stoccaggio D15 P – Allegato C2" – gennaio 2024). Lo stoccaggio annuale massimo è pari a 5.000 tonnellate.
- Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un'area avente estensione pari a 50 m²; La zona di deposito dei rifiuti liquidi avviene su due bacini di contenimento, ciascuno dei quali ha capacità di circa 1/3 del volume complessivo di liquidi, pari a 10 m³.

Dati di progetto impianto di Trattamento Chimico-Fisico D9 per rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi - Prot. n. 1432 del 19/01/2024

- L'impianto effettua operazioni di trattamento chimico-fisico D9 tramite stabilizzazione/solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- La capacità annua di trattamento chimico-fisico è pari a 15.000 tonnellate, con una capacità massima giornaliera pari a 50 tonnellate/giorno (220 giorni lavorativi annui per n. 5 ore/giorno – Allegato scheda C1 "Scheda tecnica trattamento D9").
- Tutte le apparecchiature presenti nell'impianto di smaltimento D9 risultano invariate rispetto alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 4037/GEN, successivamente rinnovata senza modifiche con prot. 13894 del 12/06/2019. L'attuale progetto differisce da quanto precedentemente autorizzato esclusivamente per i silos di stoccaggio dei rifiuti polverulenti da avviare a trattamento D9 (n. 2 silos con capacità di 48 m³ cadauno con il punto di emissione in atmosfera per rifiuti polverulenti E2 e n. 2 silos con emissioni in atmosfera per il rispettivo stoccaggio del cemento e della calce connessi al punto di emissione E1 – Elaborato PD-EG-21 luglio 2023).
- I rifiuti sono stoccati in big bags, fusti metallici o cassoni in acciaio; i big bags saranno depositati su singola fila, mentre le casse metalliche sono depositate su di un massimo di due file sovrapposte. La capacità complessiva di deposito all'interno del capannone è pari a 135 m³. All'esterno del capannone i rifiuti polverulenti sono stoccati in n. 2 silos aventi capacità di 48 m³ cadauno. La capacità massima complessiva di *accumulo temporaneo* del centro risulta pari a 350 tonnellate (Scheda C2 "Scheda tecnica stoccaggio D9 – Allegato C2" – gennaio 2024).

Commento Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

- L'elaborato "VIA_REL_04 – Quadro Ambientale: Atmosfera rev.0-Lug_2023" descrive la valutazione dell'impatto sulla componente atmosfera prendendo in considerazione i dati della stazione di monitoraggio della qualità dell'aria ARPAM ubicata nel Comune di Montemonaco (Tabella 6 - riferimento per i valori sito-specifici relativo all'anno 2017) con le emissioni prodotte dall'intero Polo Ecologico GETA allo stato attuale e con l'unica modifica rappresentata dal prolungamento del periodo di coltivazione della DISCARICA 3 – sub-lotto I+II-A e IV.
- I dati meteo sono stati ricavati dalla centralina di proprietà GETA.
- Lo scenario studiato comprende le seguenti attività:
 - a) coltivazione in corso della discarica 3 – sub-lotti I+II-A con rifiuti speciali pericolosi
 - b) impianti di smaltimento D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi
 - c) impianto di trattamento D9 di rifiuti pericolosi e non pericolosi
 - d) post-gestione della vasca "sormonto vasca 1 con RSU"
- Per la sorgente A11 relativa alle emissioni diffuse dell'impianto di trattamento D15-D9, la ditta ha considerato i cumuli in deposito sotto tettoia al riparo degli agenti atmosferici, configurazione che rappresenta al contempo una tecnica di mitigazione alla produzione e propagazione di emissioni diffuse di sostanze volatili e polveri. La posizione delle sorgenti areali, puntiformi e lineari unitamente a quella dei recettori maggiormente esposti sono rappresentate nell'elaborato "VIA_REL_04 – Luglio 2023".
- Dalla elaborazione dei dati effettuata con il modello descritto nell'elaborato "VIA_REL_08" non si evidenziano situazioni critiche rispetto a quella esistente (Determina n. 726 del 03.06.2021). La conclusione della fase di coltivazione della vasca "SORMONTO VASCA 1" con RSU ha portato ad un miglioramento alle emissioni diffuse derivanti dalla riduzione del traffico indotto. Non sono state evidenziate criticità ai recettori più prossimi al polo nella valutazione della concentrazione degli inquinanti acido solfidrico ed ammoniacca rispetto alle soglie individuate dall'OMS (WHO Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, 2000) ed adottate come riferimento per le valutazioni relative alla realizzazione dell'opera.
- Nell'elaborato "VIA_REL_08 – Quadro ambientale: salute e benessere dell'uomo – Analisi di rischio per la salute umana – rev.0-Lug_2023" è stata rappresentata una valutazione del rischio di inquinamento riferito alle attività presenti all'interno del Polo Ecologico GETA. Analizzando quale sorgente primaria la DISCARICA 3 si esclude il rischio di inquinamento delle acque sotterranee dovuto a potenziali fuoriuscite di percolato dalla barriera di fondo. L'analisi di rischio è associata alle emissioni in atmosfera del polo, in considerazione della distanza di circa 1 km tra la zona di accesso all'impianto ed i recettori più prossimi.

La metodologia di stima utilizzata è quella sito-specifica attraverso una serie di campionamenti per lo screening sull'emissione prodotta.

I risultati analitici sono stati riportati nelle Tabelle 3.1 e 3.2 dell'elaborato in parola mentre le sorgenti emmissive prese in considerazione sono state riassunte nella Tabella 3.3.

Il modello di simulazione utilizzato è il sistema Skynet – ARIA impact 3D per l'applicazione modellistica 3D con il modello langragiano SPRAY3 (modello di dispersione langragiano a particelle). Per le valutazioni meteorologiche è stato utilizzato il processore MINERVE-SURFPRO per i dati di output, RELIF e COSIMO per i dati di input. L'applicativo EMMA elabora i file di emissione di input per il modello SPRAY3. Nella tabella 6.1 sono riassunte le concentrazioni degli inquinanti ai recettori esposti: i valori di concentrazione degli inquinanti stimati tramite le elaborazioni prodotte dal modello sono significativamente inferiori ai valori limite dettati dalla normativa vigente per la qualità dell'aria, D. Lgs n. 155 del 13.08.2010.

- La valutazione dello scenario emissivo con i campionamenti effettuati al di sopra del corpo discarica Vasca 3 sub-lotto I+IIA e IV, ha posto in rilievo la presenza di inquinanti quali il naftalene e l'acido cloridrico unitamente al metano non captato dalla rete di drenaggio del biogas.

La valutazione del rischio riferito al naftalene, all'acido cloridrico ed al metano sui recettori individuati ha dato un esito conforme rispetto alle soglie ritenute accettabili dalle linee guida di settore APAT-ISPRA¹

¹ Manuale APAT "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche" – rev. 0 giugno 2005

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

- Per quanto riguarda gli impatti sulla matrice “atmosfera”, non si prevede una fase cantiere per il progetto di riprofilatura mentre per il resto delle attività presenti nel Polo Ecologico GETA non sono previste variazioni rispetto alla situazione pregressa. I rifiuti sono sottoposti ad una fase di bagnatura per evitare la diffusione di materiali polverulenti e per la mitigazione dell'emissione di odori (sostanze volatili) è presente un adeguato sistema di copertura giornaliera dei rifiuti. Non si prevedono aumenti nel flusso veicolare.
- L'opera descritta nel progetto non comporta modifiche rispetto all'attuale occupazione del suolo.
- Sono previste opere di mitigazione per la protezione delle acque superficiali, realizzate attraverso un sistema di canalette per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte finalizzato alla limitazione dell'afflusso sul corpo della discarica.
- Il monitoraggio in corso per il controllo della qualità delle acque sotterranee ha confermato l'assenza di una circolazione sotterranea.
- In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, la valutazione inerente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, di cui al punto 4.2 dell'elaborato “PMA rev. Gennaio 2024” deve essere integrata con i parametri valutati nel SIA quali naftalene, ed acido cloridrico, in un punto di monte e di valle rispetto al corpo di discarica, ubicati in corrispondenza della direttrice di prevalenza dei venti (WNW – ESE come da elaborato VIA_REL_08 luglio 2023) anche ad integrazione dei monitoraggi già predisposti dal gestore ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per questi dovranno essere individuati livelli di attenzione specifici connessi alle valutazioni sulle ricadute al suolo contenute negli elaborati progettuali VIA_REL_08 e VIA_REL_04.
In relazione al controllo dei possibili impatti sulla matrice acque superficiali, il PMA fa riferimento ai punti di controllo già previsti nell'Elaborato “PD_EG_21 luglio 2023”, rappresentati da un punto di monte ed un punto di valle rispetto al corpo discarica e sul fosso Porchiaro e da n. 2 punti di monitoraggio sul Torrente Bretta, anch'essi rispettivamente di monte e di valle. Risulta adeguato il monitoraggio previsto per le acque sotterranee nei n. 4 piezometri già realizzati nell'area circostante la Vasca III.

Commento Discarica rifiuti Pericolosi D1

Nel caso delle installazioni di discarica l'art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che “Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT”.

Il D.Lgs. 121/2020 ha introdotto nuovi criteri costruttivi al sistema di fondo e di copertura delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi (come recepito all'allegato n. 1 del D.Lgs. 36/2003 attualmente vigente). Tuttavia, l'art. 2 comma 2 dello stesso decreto dispone che relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, è facoltà del gestore dell'impianto di discarica scegliere di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi².

La verifica dell'applicazione delle BAT relativamente a quanto disposto al punto 2.4.3 “Copertura superficiale finale” di cui al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. è basata sul confronto tra la copertura superficiale finale stabilita dalla norma e la copertura superficiale finale proposta dal gestore (dall'alto verso il basso):

Strato di copertura finale disposto dalla norma – punto 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.	Strato di copertura finale proposto dal gestore – Elaborato PD_EG_11 – rev. Luglio 2023 – Sub-lotto I+IIA e Sub-lotto IV	Esito
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche	Strato superficiale di copertura con spessore superiore ad 1 metro	CONFORME

² Vedasi la nota di chiarimento del MASE di prot. 1302 del 03 gennaio 2024 – interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

<p>2. strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.</p>	<p>Geocomposito drenante per il quale il Gestore allega la relazione di “<i>Equivalenza idraulica</i>” come da Elaborato PD_REL_09</p>	<p>CONFORME</p>
<p>3. strato minerale compattato dello spessore $s \geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva.</p>	<p>Strato di argilla compattata con spessore $> 0,5$ metri accoppiato ad un geotessuto</p>	<p>CONFORME</p>
<p>4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico.</p> <p><u>Normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020: Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m</u></p>	<p>Assente³</p>	<p>NON CONFORME</p>
<p>5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti</p>	<p>Strato di regolarizzazione per la messa in opera degli strati sovrastanti</p>	<p>CONFORME</p>

L'applicazione delle BAT di settore relativamente al capping sui Sub-lotti I+IIA e IV ed alle disposizioni di cui al punto 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. non risulta conforme alla normativa vigente relativamente allo strato di drenaggio del gas e rottura capillare.

Relativamente al punto 2.4.2 “*Barriera di fondo e delle sponde*” di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. non sono previste modifiche a livello progettuale rispetto a quanto già autorizzato e realizzato con la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per l'installazione di discarica D1 è stato predisposto il Piano di Sorveglianza e Controllo, in conformità con quanto disposto all'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003. In conformità alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del punto 8.9 della DGRM 258/2019 gli esiti degli autocontrolli della discarica devono essere comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 30 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo (Piano di Sorveglianza e Controllo) raccolti nell'anno solare precedente. La relazione annuale deve comprendere tutte le informazioni di cui alla DGRM in parola, non contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto dal gestore.

Il calendario con la programmazione degli autocontrolli sulla discarica, come programmati dall'azienda in funzione del PSC/PMC approvato, dovrà essere fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In relazione alla realizzazione del setto di separazione realizzato da RSU posti in opera mediante il sistema delle “*terre rinforzate*”, quale sistema di separazione tra i lotti di abbancamento RSU e quelli di abbancamento dei rifiuti pericolosi, la norma non prevede la possibilità di utilizzare rifiuti (RSU) per poter realizzare sponde o in questo caso specifico setti di separazione. Questi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive alle quali il gestore fa riferimento per la parte relativa alla realizzazione delle altre opere costruttive (Argini in terre armate) con i relativi strati di protezione prestabiliti e descritti in dettaglio al punto “H” dell'Elaborato “PD_REL_01_MOD gennaio 2024”.

³ Vedasi anche l'elaborato progettuale PD-EG-12 aggiornamento di luglio 2023

Commento Deposito preliminare D15 – rifiuti Non Pericolosi

In merito alle operazioni di travaso e miscelazione/raggruppamento di rifiuti liquidi si rileva quanto segue:

- a) Le operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi costituiscono un trattamento di rifiuti e come tale va sempre autorizzato⁴
- b) Per ciascuna operazione di miscelazione volta alla formazione di un lotto o di un carico di rifiuti dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione la documentazione tecnica di riscontro alle valutazioni tecniche di caratterizzazione ed eventuale nuova classificazione della miscela

Il gestore ha individuato al punto 2.4 dell'Elaborato "AIA_REL_01" l'elenco dei codici EER richiesti per il deposito preliminare D15-NP; tra questi sono presenti rifiuti liquidi potenzialmente contenenti sostanze volatili, che danno origine ad emissioni in atmosfera. L'attività proposta, consistente nel travaso dei rifiuti liquidi in ingresso, deve essere valutata in relazione all'assoggettamento alle disposizioni di cui agli art. 272 o 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Le attività proposte dal Gestore (Punto 2.2 e punto 2.3⁵ dell'Elaborato AIA_REL_01) e la documentazione tecnica prodotta al fine di includere nell'AIA in oggetto le attività di Deposito preliminare D15 per rifiuti non pericolosi non sono esaustive rispetto a quanto disposto dalla norma di settore; pertanto, tali attività di gestione dei rifiuti risultano carenti e non valutabili al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Il Deposito preliminare dei rifiuti in attesa di smaltimento può essere effettuato per un periodo non superiore ad 1 anno⁶. Dovrà essere sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti all'interno dell'installazione a partire dalle fasi preliminari di omologa.

Il Piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, al punto P.1.3.1.9 "Rifiuti" prevede controlli sulla classificazione dei rifiuti e sul mantenimento della stessa ai fini della valutazione del sito di destinazione finale; la frequenza di controllo deve essere definita in modo univoco e deve essere almeno trimestrale.

Commento Deposito preliminare D15 – rifiuti Pericolosi

L'installazione rientra tra le attività ricomprese nel punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 tonnellate"

Il Deposito preliminare dei rifiuti in attesa di smaltimento può essere effettuato per un periodo non superiore ad 1 anno⁷. Dovrà essere sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti all'interno dell'installazione a partire dalla fase preliminari di omologa.

Le acque di dilavamento dei piazzali prive di inquinanti sono convogliate e successivamente avviate a dispersione sul terreno. Tutti i punti di scarico delle acque meteoriche non inquinate (provenienti anche dal piazzale di deposito preliminare D15-NP), seppure non oggetto di specifici limiti o regolamentazione ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, dovranno essere sempre resi accessibili al controllo ed individuati negli elaborati progettuali relativi alla rete interna di regimazione delle acque (Allegato F6).

Nell'elaborato "Scheda tecnica stoccaggio D9" – Allegato scheda C2 sono rappresentati quantitativi di rifiuti pericolosi in "Stoccaggio" pari a 350 tonnellate⁸. Ai sensi di quanto disposto all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. tale accumulo è un'attività IPPC, come normata al punto 5.5 dell'allegato in parola quale Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi maggiore di 50 tonnellate e come tale soggetta all'applicazione delle BAT di settore. Tale attività di gestione dei rifiuti in "accumulo temporaneo – Punto 5.5" deve essere definita ed integrata con i pertinenti elaborati progettuali di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In relazione alla BAT n. 5 non è stata elaborata alcuna procedura inerente alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento.

⁴ Vedasi anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 187 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

⁵ È presente un rimando al punto 8 della D.D. n. 2874/GEN del 25/05/2009 che individuava un'apposita area per lo svolgimento delle attività di travaso dei rifiuti liquidi

⁶ Art. 2 comma 1 lett. "g" del D.Lgs. 36/2003 sulla definizione di discarica

⁷ Ibid.

⁸ Tali accumuli non possono essere considerati alla stregua di depositi temporanei in quanto i rifiuti sono prodotti da terzi e trasportati all'impianto di trattamento (definizione di deposito temporaneo – Rif. art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

Il Piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, al punto P.1.3.1.9 “Rifiuti” prevede controlli sulla classificazione dei rifiuti e sul mantenimento della stessa ai fini della valutazione del sito di destinazione finale; la frequenza di controllo deve essere definita in modo univoco e deve essere almeno trimestrale.

In relazione ai quantitativi di rifiuti pericolosi corrispondenti alla capacità totale del Polo GETA configurati nelle attività di deposito preliminare D15-P e pari a 200 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D15P), al pari dei rifiuti pericolosi configurati nell’attività di trattamento chimico-fisico D9 e pari a 350 tonnellate (Allegato C2 – Scheda tecnica stoccaggio D9), le valutazioni di cui alla parte Seconda non ricomprendono la verifica dell’assoggettamento o esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 di cui all’art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Commento Trattamento chimico-fisico D9 – P/NP

L’installazione rientra tra le attività ricomprese nel punto 5.1b dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Smaltimento di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 10 tonnellate al giorno”.

Ogni 500 tonnellate di rifiuto trattato viene effettuato un controllo del rifiuto prodotto dal trattamento prima della verifica di conformità al conferimento in discarica; la cadenza prestabilita dovrà essere ridotta nel caso di rifiuti non generati regolarmente (Allegato n. 5 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) per i quali le caratterizzazioni analitiche di conformità dovranno essere effettuate con cadenza associata al lotto⁹, preliminarmente definito in fase di accettazione del rifiuto.

Il trattamento chimico fisico dei rifiuti non da origine ad acque reflue industriali.

Le acque di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminati sono raccolte e successivamente smaltite come rifiuto (Punto 7 dell’Elaborato AIA_REL_01).

Il Gestore richiama, per le procedure gestionali, le condizioni autorizzate in precedenza (Punto n. 7 dell’Elaborato AIA_REL_01), con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera ed agli STD di qualità dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento.

Questi dovranno essere razionalizzati all’interno dell’AIA, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui alla BAT n. 2 della Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018; tali procedure di controllo hanno effetti anche nell’allegata Procedura Ambientale PA.01 “Gestione del processo produttivo”, per quanto concerne le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all’installazione in riferimento alle condizioni stabilite nel precedente Decreto autorizzativo rilasciato ai sensi dell’art. 208 e richiamato in premessa dal Gestore¹⁰.

Nella Procedura Ambientale PA.12 relativa alla “Taratura delle apparecchiature” è necessario aggiungere l’elenco delle apparecchiature soggette a controlli e taratura e le frequenze di manutenzione in funzione della classificazione di ciascuna di esse.

I punti di emissione in atmosfera introdotti nell’AIA di pari passo con la gestione dei rifiuti con operazioni di smaltimento D9 e D15 sono costituiti dall’abbattitore ad umido (Scrubber – Punto di emissione E1) e dallo stoccaggio dei rifiuti polverulenti (Punto di emissione E2); questi, allo stato di progetto risultano invariati rispetto allo stato attuale (fatto salvo il n. dei silos dei rifiuti che passa da n. 4 a n. 2 silos con capacità di 48 m³ cadauno). L’emissione E1 autorizzata con Determinazione Dirigenziale 4037/GEN del 20/07/2009 (Polveri 10 mg/Nm³) non è conforme ai BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018 (Polveri 2-5 mg/Nm³).

Il Piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, al punto P.1.3.1.9 “Rifiuti” prevede controlli sulla classificazione dei rifiuti e sul mantenimento della stessa ai fini della valutazione del sito di destinazione finale; la frequenza di controllo deve essere definita in modo univoco e deve essere almeno trimestrale.

In relazione alla nuova attività IPPC 5.1 ed alla BAT di settore n. 2c, non è stato descritto il sistema di tracciabilità e l’inventario dei rifiuti predisposto al fine di individuare l’ubicazione e la quantità dei rifiuti nell’impianto. Il sistema gestionale deve contenere le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione, accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito¹¹, compresi tutti i pericoli identificati, deposito,

⁹ I lotti di produzione sono richiamati e descritti nell’Elaborato “Verifica di applicazione delle BAT”, in relazione all’applicazione della BAT n. 2b

¹⁰ Richiamati al contempo nella procedura ambientale PA.05 “Scheda di richiesta analisi ingresso trattamento D9”

¹¹ Il monitoraggio del quantitativo massimo dei rifiuti consentito nelle diverse fasi di trattamento o deposito è necessario anche in relazione ai contenuti della BAT n. 4b

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti racchiude tutte le informazioni attinenti ai rifiuti anche in termini di sicurezza dei processi e impatto sull'ambiente. La BAT 2c è strettamente connessa all'applicazione della BAT 2e, a sua volta finalizzata ad individuare dove e quando sono depositati i rifiuti all'interno delle installazioni.

Il gestore ha definito “*Non applicabile*” la BAT n. 2f, relativa alle valutazioni di compatibilità effettuate tramite test e misure di controllo in caso di operazioni di trattamento. Le attività di trattamento dei rifiuti tramite impianto chimico-fisico sono svolte tramite operazioni di valutazione (Vedasi anche la Procedura Ambientale PA.08 “*Scheda di trattamento D9*”). Non sono state inserite evidenze a supporto della non applicabilità della BAT 2f.

In relazione ai punti di emissione convogliati E1 ed E2, il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato PMC) deve essere aggiornato con i rispettivi flussi di massa, in accordo con i valori di concentrazione introdotti al punto P.1.3.1.5 “*Emissioni in aria*”. Il PMC non riporta la frequenza di campionamento, che a sua volta dovrà essere conforme alla BAT n. 8, considerata dallo stesso gestore nella redazione del piano. Nello specifico la frequenza più cautelativa riportata nella BAT in parola è su base trimestrale (Parametro “Hg”).

In relazione alla BAT n. 14d, non è stata descritta la modalità di gestione dei rifiuti contenuti in big-bags, e dei locali chiusi dotati di aspirazione e della eventuale captazione di emissioni in atmosfera generate durante il processo nonché le tecniche di mitigazione delle stesse.

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il proponente ha esaminato gli impatti sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle modifiche progettuali proposte e dal complesso del polo GETA. Dalla valutazione della documentazione presentata, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame; il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto dalla ditta è ritenuto adeguato al fine di identificare gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi con la seguente prescrizione:

- a) Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, la valutazione inerente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, di cui al punto 4.2 dell'elaborato “*PMA rev. Gennaio 2024*” deve essere integrata con i parametri valutati nel SIA quali naftalene, ed acido cloridrico, in un punto di monte e di valle rispetto al corpo di discarica, ubicati in corrispondenza della direttrice di prevalenza dei venti (WNW – ESE come da elaborato VIA_REL_08 luglio 2023) anche ad integrazione dei monitoraggi già predisposti dal gestore ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. Per questi dovranno essere individuati livelli di attenzione specifici connessi alle valutazioni sulle ricadute al suolo contenute negli elaborati progettuali VIA_REL_08 e VIA_REL_04.

In relazione alla matrice rumore si allega il contributo istruttorio inviato dall'U.O. Monitoraggio e valutazione acque ed agenti fisici di prot. 1713055 del 04/12/2023.

Valutazioni tecnico-ambientali AIA di cui all'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – PMC

Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici sulle attività di trattamento chimico fisico D9 e D15 rifiuti pericolosi ed un Piano di Sorveglianza e Controllo integrato per l'impianto di discarica D1.

Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli relativamente al PMC ed al PSC proposti, nonché agli elaborati progettuali ad essi connessi e proposti dal Gestore nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- b) Per l'installazione di discarica D1 è stato predisposto il Piano di Sorveglianza e Controllo, in conformità con quanto disposto all'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003. In conformità alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del punto 8.9 della DGRM 258/2019 gli esiti degli autocontrolli della discarica devono essere comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 30 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo (Piano di Sorveglianza e Controllo) raccolti nell'anno solare precedente. La relazione

- annuale deve comprendere tutte le informazioni di cui alla DGRM in parola, non contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto dal gestore
- c) Il calendario con la programmazione degli autocontrolli sulla discarica, come programmati dall'azienda in funzione del PSC/PMC approvato, dovrà essere fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 - d) Il Deposito preliminare D15 dei rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi in attesa di smaltimento può essere effettuato per un periodo non superiore ad un anno¹². Dovrà essere sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti all'interno dell'installazione a partire dalle fasi preliminari di omologa.
 - e) Il Piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, al punto P.1.3.1.9 "Rifiuti" prevede controlli sulla classificazione dei rifiuti e sul mantenimento della stessa ai fini della valutazione del sito di destinazione finale; la frequenza di controllo deve essere definita in modo univoco e deve avere frequenza almeno trimestrale
 - f) Le acque di dilavamento dei piazzali prive di inquinanti sono convogliate e successivamente avviate a dispersione sul terreno. Tutti i punti di scarico delle acque meteoriche non inquinate (provenienti anche dal piazzale di deposito preliminare D15-NP), seppure non oggetto di specifici limiti o regolamentazione ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, dovranno essere sempre resi accessibili al controllo ed individuati negli elaborati progettuali relativi alla rete interna di regimazione delle acque (Allegato F6)
 - g) In relazione alla BAT n. 5 deve essere elaborata una procedura inerente alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento
 - h) Ogni 500 tonnellate di rifiuti trattati nell'impianto chimico-fisico D9 viene effettuato un controllo del rifiuto risultante dal trattamento, precedente alla verifica di conformità al conferimento in discarica; la cadenza prestabilita dovrà essere ridotta nel caso di rifiuti non generati regolarmente (Allegato n. 5 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) per i quali le caratterizzazioni analitiche di conformità dovranno essere effettuate con cadenza associata al lotto¹³, preliminarmente definito in fase di accettazione del rifiuto
 - i) Il Gestore richiama, per le procedure gestionali, le condizioni autorizzate in precedenza (Punto n. 7 dell'Elaborato AIA_REL_01), con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera ed agli STD di qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento. Questi dovranno essere razionalizzati all'interno dell'AIA, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui alla BAT n. 2 della Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018.
 - j) È necessario integrare la Procedura Ambientale PA.12 relativa alla "Taratura delle apparecchiature" con l'elenco delle apparecchiature soggette a controlli e taratura nonché con le frequenze di manutenzione stabilite in funzione della classificazione di ciascuna di esse.
 - k) L'emissione E1 che a livello progettuale è stata relazionata e caratterizzata in funzione di quanto disposto nella precedente Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 4037/GEN del 20/07/2009 (Polveri 10 mg/Nm³) non è conforme ai BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018 (Polveri 2-5 mg/Nm³). I valori emissivi associati alle attività IPPC devono essere adeguati alle soglie stabilite nella Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018.
 - l) In relazione alla nuova attività IPPC 5.1 (Impianto di trattamento Chimico fisico D9) ed alla BAT di settore n. 2c, non è stato descritto il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti predisposto al fine di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto.
Deve essere predisposto un sistema gestionale contenente le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione, accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito¹⁴, compresi tutti i pericoli identificati, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti deve inoltre contenere tutte le informazioni attinenti ai rifiuti anche in termini di sicurezza dei processi e impatto sull'ambiente. La BAT 2c è strettamente connessa all'applicazione della BAT 2e, a sua volta finalizzata ad individuare dove e quando sono depositati i rifiuti all'interno delle installazioni.
 - m) In relazione all'impianto chimico-fisico D9 il gestore ha definito "Non applicabile" la BAT n. 2f, relativa alle valutazioni di compatibilità effettuate tramite test e misure di controllo in caso di operazioni di trattamento. Le attività di trattamento dei rifiuti tramite impianto chimico-fisico sono svolte tramite operazioni di valutazione (Vedasi anche la Procedura Ambientale PA.08 "Scheda di trattamento D9"). Non sono state inserite evidenze a

¹² Art. 2 comma 1 lett. "g" del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. sulla definizione di discarica

¹³ I lotti di produzione sono richiamati e descritti nell'Elaborato "Verifica di applicazione delle BAT", in relazione all'applicazione della BAT n. 2b

¹⁴ Il monitoraggio del quantitativo massimo dei rifiuti consentito nelle diverse fasi di trattamento o deposito è necessario anche in relazione ai contenuti della BAT n. 4b

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

supporto della non applicabilità della BAT 2f. Le procedure operative dovranno essere aggiornate con le tecniche gestionali previste nella BAT 2f.

- n) In relazione ai punti di emissione convogliati E1 ed E2, il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato PMC) deve essere aggiornato con i rispettivi flussi di massa, in accordo con i valori di concentrazione introdotti al punto P.1.3.1.5 “Emissioni in aria”. Il PMC non riporta la frequenza di campionamento, che a sua volta dovrà essere conforme alla BAT n. 8, considerata dallo stesso gestore nella redazione del piano. Nello specifico la frequenza più cautelativa riportata nella BAT in parola è su base trimestrale (Parametro “Hg”).
- o) In relazione alla BAT n. 14d, gli elaborati progettuali devono essere integrati con la descrizione della modalità di gestione dei rifiuti contenuti in big-bags movimentati e gestiti all’interno di locali chiusi dotati di aspirazione e della eventuale captazione di emissioni in atmosfera generate durante il processo nonché delle tecniche di mitigazione delle stesse.

Valutazioni tecnico-ambientali AIA di cui all’art. 29-ter e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In relazione al rilascio dell’AIA si rappresentano di seguito le seguenti carenze, non superate dalla documentazione prodotta dal gestore in fase di avvio del procedimento e nelle integrazioni prodotte come rubricate con nota dalla Provincia di Ascoli Piceno di prot. 1432 del 24/01/2024, in relazione alle quali il progetto proposto dal Gestore non risulta adeguato a quanto disposto dalla Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto all’art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. il parere, per la parte di competenza, indica gli adeguamenti progettuali ritenuti necessari, disaggregati per singolo punto.

- 1) L’applicazione delle BAT di settore relativamente al capping sui Sub-lotti I+IIA e IV ed alle disposizioni di cui al punto 2.4.3 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. non risulta conforme alla normativa vigente relativamente allo strato di drenaggio del gas e rottura capillare.

La configurazione della copertura superficiale finale della discarica deve essere conforme alle BAT di settore con particolare riferimento al punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/2003

- 2) In relazione alla realizzazione del setto di separazione realizzato da RSU posti in opera mediante il sistema delle “terre rinforzate”, quale sistema di separazione tra i lotti di abbancamento RSU e quelli di abbancamento dei rifiuti pericolosi, la norma non prevede la possibilità di utilizzare rifiuti (RSU) per poter realizzare sponde o in questo caso specifici setti di separazione.

Questi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive alle quali il gestore fa riferimento per la parte relativa alla realizzazione delle altre opere costruttive (Argini in terre armate) con i relativi strati di protezione prestabiliti e descritti in dettaglio al punto “H” dell’Elaborato “PD_REL_01_MOD gennaio 2024”.

- 3) Le attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi proposte dal Gestore (Punto 2.2 e punto 2.3¹⁵ dell’Elaborato AIA_REL_01) e la documentazione tecnica prodotta al fine di includere nell’AIA in oggetto le attività di Deposito preliminare D15 per rifiuti Non Pericolosi non sono esaustive rispetto a quanto disposto dalla norma di settore; pertanto, tali attività di gestione dei rifiuti risultano carenti e non valutabili al fine del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale richiesta¹⁶.

Le operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi devono essere definite in funzione dei codici EER oggetto di travaso e finalità migliorative delle stesse operazioni di trattamento e dovranno essere valutati eventuali effetti sulle matrici ambientali interessate; Per ciascuna operazione di miscelazione volta alla formazione di un lotto o di un carico di rifiuti dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione la documentazione tecnica di riscontro alle valutazioni tecniche di caratterizzazione ed eventuale nuova classificazione della miscela.

- 4) Nell’elaborato “Scheda tecnica stoccaggio D9” – Allegato scheda C2 sono rappresentati quantitativi di rifiuti pericolosi in “Stoccaggio” pari a 350 tonnellate¹⁷. Ai sensi di quanto disposto all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. tale accumulo si configura come un’attività IPPC, come normata al punto 5.5

¹⁵ È presente un rimando al punto 8 della D.D. n. 2874/GEN del 25/05/2009 che individuava un’apposita area per lo svolgimento delle attività di travaso dei rifiuti liquidi

¹⁶ Le carenze sono riferibili anche alle disposizioni di cui all’art. 208 comma 11 del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alle condizioni ed alle prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 178 dello stesso Decreto

¹⁷ Tali accumuli non possono essere considerati alla stregua di depositi temporanei in quanto i rifiuti sono prodotti da terzi e trasportati all’impianto di trattamento (definizione di deposito temporaneo – Rif. art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

dell'allegato in parola quale *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi maggiore di 50 tonnellate* e come tale soggetta all'applicazione delle BAT di settore.

Tale attività di gestione dei rifiuti in "*accumulo temporaneo – Punto 5.5*" deve essere definita ed integrata con i pertinenti elaborati progettuali di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- 5) In relazione ai quantitativi di rifiuti pericolosi corrispondenti alla capacità totale del polo GETA configurati nelle attività di deposito preliminare D15-P e pari a 200 tonnellate (Allegato C2 – *Scheda tecnica stoccaggio D15P*), al pari dei rifiuti pericolosi previsti in accumulo nell'attività di trattamento chimico-fisico D9 e pari a 350 tonnellate (Allegato C2 – *Scheda tecnica stoccaggio D9*), le valutazioni di cui alla parte Seconda non ricomprendono la verifica dell'assoggettamento o esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 di cui all'art. 29-sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità a Seveso del polo GETA, secondo i criteri di cui all'allegato 1 parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015.

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli
Sui Fattori di Pressione Ambientali
Dott. Giampaolo Di Sante**

Documento informatico firmato digitalmente

**Il Direttore ARPAM dell'Area Vasta Sud
Dott. Massimo Marcheggiani**

Documento informatico firmato digitalmente



AREA VASTA SUD

UO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE ACQUE E AGENTI FISICI

Al Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). Geta Srl. Polo Ecologico (discarica 3) in località Alta Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP). Progetto “riprofilatura discarica 3 rifiuti pericolosi”.
Contributo matrice rumore.

Rif. Richiesta acquisita al protocollo ARPAM n. 0038408 del 14/11/2023.

Introduzione e dati di progetto

La ditta Geta Srl intende aumentare i volumi riservati al deposito di rifiuti pericolosi nella “discarica 3” del Polo Ecologico. Non sono previste fasi di cantiere e l’aumento di volumetria comporta soltanto l’aumento della durata del periodo di abbancamento.

Le fasi di lavoro individuate che possono generare rumore sono:

- conferimento dei rifiuti (traffico veicolare all’interno ed all’esterno della discarica);
- abbancamento dei rifiuti (scarico, movimentazione e compattazione dei rifiuti);
- copertura giornaliera (movimentazione del materiale di copertura);
- trasporto del percolato prodotto (traffico veicolare all’interno ed all’esterno della discarica);
- combustione del biogas (cogeneratore e torcia di emergenza).

Le sorgenti di rumore individuate sono:

- compattatore CS66B_ CAT;
- escavatore 320D_ CAT;
- escavatore ZAXIS240_ HITACHI;
- camion TRAKKER 380_ IVECO;
- pala gommata 924G_ CAT;
- pompe per sollevamento percolato;
- impianto di combustione biogas (torcia);
- impianto di generazione alimentato a biogas.

Il comune di Ascoli Piceno ha adottato una classificazione acustica del proprio territorio. L’area di pertinenza della Società Geta S.r.l. ed i ricettori limitrofi individuati dal tecnico sono situati in un’area inserita in classe II “Area destinata ad uso prevalentemente residenziale”.

Le emissioni sonore prodotte dalle attività della ditta sono presenti sia nel periodo di riferimento diurno per le attività di conferimento rifiuti, abbancamento, copertura, trasporto del percolato e combustione del biogas



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Cod. Fisc. / P. IVA 01588450427

Sede di ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica 34, 63100 Ascoli Piceno

☎ 0736.22381

Sede di FERMO - Via Pompeiana 158/160, 63900 Fermo

☎ 0734.6089472

Sede di MACERATA - Via Federico II n. 41 Loc. Villa Potenza - 62100 Macerata

☎ 0733.2933720

email: areavasta.sud@ambiente.marche.it PEC: arpam@emarche.it

(06:00-22:00), sia nel periodo di riferimento notturno per quanto concerne la combustione del biogas (22:00 – 06:00).

Nel 2015 e nel 2016 sono state effettuate misure di rumore residuo e di rumore ambientale in prossimità del solo recettore R2, considerato il più esposto, e del confine di proprietà in prossimità del cancello di ingresso al fine di verificare il rispetto del valore limite differenziale di immissione e dei livelli assoluti di immissione rispetto al ricettore residenziale individuato.

Documentazione presentata:

Valutazione previsionale di impatto acustico, di Luglio 2023, approvato dal Tecnico Competente in Acustica (TCA) Ing. Giuliano Tartaglia.

Normativa di riferimento:

- L. n. 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e successivi decreti attuativi;
- L.R. n. 28/01 – Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche e linee guida D.G.R.M. n. 896/03.

Conclusioni

Da quanto si evince dalla relazione, rispetto a quanto già in essere, non si evidenziano modifiche dal punto di vista del processo produttivo in termini di inserimento di nuove sorgenti, incremento dell'orario giornaliero di lavoro dei mezzi d'opera o differenti posizioni delle sorgenti, pertanto si ritiene che il clima acustico post-operam, rispetto all'intervento richiesto, non venga modificato.

A tal proposito, in ragione degli anni trascorsi dall'ultima valutazione di impatto acustico, si ritiene opportuno effettuare una nuova valutazione simulando le condizioni operative dell'impianto.

Diversamente, qualora il tecnico ritenesse che l'intervento possa determinare una variazione del clima acustico attuale, si chiede di descrivere dettagliatamente le modifiche del processo produttivo, precisando la posizione delle sorgenti, la contemporaneità d'uso delle stesse, i valori di Lw individuati da parametri macchina o dati di letteratura, le distanze delle sorgenti dai ricettori e dai punti di misura, facendo riferimento a misure di residuo più recenti.

Il Direttore di Area Vasta

Dott. Massimo Marcheggiani
Documento firmato digitalmente




***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0004757 in data 05/03/2024 08:34

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

0007102|04/03/2024|ARPAM|DIRGE|P|480.10.20/2023/STAP/92 - Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).GETA SRL. POLO ECOLO...

Classificazione da Titolare

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 8 - Smaltimento rifiuti

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: 42EDFF438D6426D7EEE990703A13430A626D26CC3816112A58E3402909D42F19; Algoritmo: SHA-256

- Documento_principale. 01.pdf
- All. 1 - 2023-AP-100 Geta Srl - PAU - Ascoli Piceno.pdf
- Segnatura.xml



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI